



CITTÀ DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2: ALUNNI AVENTI DIRITTO
ART. 3: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 4: PRELEVAMENTO E RESTITUZIONE DEGLI ALUNNI
ART. 5: COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
ART. 6: TARIFFE E CONTRIBUTIONI
ART. 7: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ART. 8: VARIAZIONE O RINUNCIA



REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti, le condizioni e le modalità affinché gli alunni residenti nel territorio di questo Comune che frequentano le scuole e gli istituti scolastici comunali e statali (di seguito indicati con il termine "scuole") siti in Manduria possano fruire del servizio di trasporto scolastico comunale nei tragitti da casa alla sede scolastica e viceversa (di seguito indicato con il termine "servizio"), da svolgersi attraverso imprese esterne, cui affidare l'espletamento dello stesso servizio in appalto a norma di legge.

ARTICOLO 2 ALUNNI AVENTI DIRITTO

1. Hanno diritto di essere ammessi ad usufruire del servizio gli alunni frequentanti le scuole materne e le scuole dell'obbligo scolastico come previste dalla legge (attualmente: le scuole elementari, le scuole medie inferiori, le scuole e gli istituti superiori limitatamente al primo e secondo anno), di seguito indicati con il termine "alunni", le cui residenze siano ubicate all'esterno dei perimetri delle zone individuate nelle planimetrie da approvarsi dalla Giunta Comunale.

2. Nella ipotesi che il numero complessivo degli alunni richiedenti la fruizione del servizio sia superiore al numero dei posti disponibili sugli scuolabus, sarà data precedenza agli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo secondo il criterio della più giovane età.

3. Non può essere ammesso ad usufruire del servizio l'alunno che abbia scelto di frequentare una scuola materna o elementare o media inferiore pubblica (comunale e statale) o comunque diversa da quella territorialmente più vicina alla propria dimora.

4. Il personale degli scuolabus è autorizzato a prelevare solo gli alunni per i quali l'Ufficio ha redatto apposita autorizzazione.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale concorda con i dirigenti scolastici delle scuole affinché gli alunni interessati alla fruizione del servizio formulino apposita istanza scolastica per l'anno successivo.

2. La Giunta Comunale, sulla base delle richieste di cui al precedente primo comma, stabilisce, di anno in anno, prima dell'inizio dell'anno scolastico:

- a) i percorsi di ciascuna linea;
- b) la tariffa annuale massima da far corrispondere ad ogni alunno, pari almeno al 36% del costo per l'alunno, determinato dividendo il costo complessivo annuo (periodo scolastico) del servizio per il numero dei posti disponibili sugli scuolabus.

3. Il Dirigente della Ripartizione nella quale è incardinato l'Ufficio Pubblica Istruzione stabilirà:

- a) gli orari di partenza degli scuolabus, al mattino, dai capolinea ed, al termine delle lezioni, dalle scuole nonchè gli orari di passaggio alle fermate intermedie, secondo le disponibilità dello stesso servizio e comunque compatibilmente con gli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche, sentiti i dirigenti scolastici delle scuole;
- b) i siti dei capolinea e delle fermate intermedie ove saranno prelevati e restituiti gli alunni, sentiti i Responsabili dell'Ufficio Viabilità e Trasporto e del Corpo di Polizia Comunale.

4. I percorsi, le fermate, gli orari e le modalità di espletamento del servizio, il termine e le modalità per presentare la domanda di fruizione del servizio saranno resi noti con avvisi pubblici; comunicati ai genitori degli alunni fruitori del servizio e ai Dirigenti scolastici e pubblicizzati con appositi avvisi affissi negli androni di entrata delle scuole.

5. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà, e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei Dirigenti scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole elementari.

ARTICOLO 4 PRELEVAMENTO E RESTITUZIONE DEGLI ALUNNI

1. Gli alunni sono prelevati dagli scuolabus e restituiti alle fermate intermedie e dei capolinea, sulle eventuali aree di sosta possibilmente coperte.

2. Al mattino, gli alunni sono consegnati dai genitori al personale dello scuolabus e, al ritorno prelevati dagli stessi genitori.

3. Qualora al ritorno i genitori degli alunni siano assenti alle fermate, il personale dello scuolabus è autorizzato a trasportare gli alunni per un successivo passaggio, se possibile, alla stessa fermata onde consentirne la consegna ai genitori; in caso di assenza dei genitori, dopo un ulteriore passaggio, l'autista e/o l'assistente sono autorizzati a chiamare i Vigili Urbani locali per la opportuna segnalazione ed eventuale successiva consegna dei piccoli fruitori.

ARTICOLO 5 COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare nell'autobus oggetti pericolosi. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.

2. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio; l'eventuale reintegrazione, qualora richiesta, avverrà previa dichiarazione/assicurazione sottoscritta dai genitori e/o tutori dell'alunno.

3. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore e/o dall'autista.

ARTICOLO 6 TARIFFE E CONTRIBUTIONI

1. La fruizione del servizio è gratuita per gli alunni diversamente abili e quelli appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti, quali risultano dallo stato di famiglia, hanno un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (I.S.E.E.) pari o inferiore all'importo di € 10.000,00.
2. Per tutti gli alunni appartenenti a nuclei familiari aventi un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (I.S.E.E.) superiore a quello indicato nel precedente comma 1 è corrisposta al Comune la contribuzione annuale determinata dalla Giunta Comunale pari al 36% del costo per alunno.
3. Qualora in una famiglia due o più figli utilizzino il servizio di trasporto scolastico comunale, per ciascun alunno la contribuzione o la tariffa dovuta secondo l'I.S.E.E. è ridotta del 30%.
4. La mancata fruizione del servizio non dà diritto al rimborso di alcuna somma.
5. Per gli alunni diversamente abili, il cui handicap è certificato dal competente organo della A.U.S.L., viene concesso il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.
6. Per "particolari casi" sarà il Responsabile del Servizio ad adottare gli opportuni e necessari provvedimenti.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per fruire del servizio il genitore dell'alunno deve presentare, di anno in anno, apposita domanda conforme al modello distribuito dal Comune, anche attraverso la collaborazione degli organi scolastici, in concomitanza ed entro il termine previsto per l'iscrizione alla scuola o all'istituto scolastico da frequentare per l'anno scolastico successivo.
2. Con la domanda, da consegnarsi all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro il termine perentorio indicato nel bando, il genitore deve impegnarsi ad accettare e rispettare tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal presente regolamento e, in particolare, ad essere presente, all'orario di rientro dalla scuola, alla fermata del pulmino ovvero, in caso di sua assenza, deve autorizzare il personale dello scuolabus a lasciare l'alunno alla solita fermata ove è prelevato, esimendo lo stesso personale da ogni e qualsiasi responsabilità.
3. Alla domanda, debitamente vidimata dal Dirigente scolastico in relazione alla frequenza presso la scuola, si dovranno allegare quanto previsto nel bando: attestazione I.S.E.E. e n° 2 foto formato tessera dell'alunno.
4. Per l'alunno, fruitore del servizio, sarà redatto apposito documento autorizzativo utile al riconoscimento da parte degli assistenti e autisti degli scuolabus.

ARTICOLO 8 VARIAZIONE O RINUNCIA

1. Ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione ovvero la rinuncia alla fruizione del servizio devono essere comunicati tempestivamente per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, pena l'obbligo di pagare comunque la quota contributiva o la tariffa per il mese successivo.
La rinuncia alla fruizione del servizio è valida per la restante parte dell'anno scolastico in corso.
Solo se determinata da documentata causa di forza maggiore, la reinscrizione nel corso dello stesso anno scolastico sarà consentita; fermo restando la disponibilità dei posti sullo scuolabus.